

Gruppo si intendono controllanti, controllate o collegate con l'infrascritta Società.

CONDIZIONI SPECIALI (SEMPRE VALIDE ED OPERANTI)

Art. 23) Morte presunta

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e, in applicazione dell'Art. 60, comma 3) del Codice Civile o dell'Art. 211 del Codice della Navigazione, l'autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Se dopo il pagamento dell'Indennizzo, è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.

Art. 24) Esposizione agli elementi

La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle Condizioni di Polizza corrisponderà gli indennizzi dovuti per il caso di morte o di Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento) l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

Art. 25) Ernie traumatiche e da sforzo e rottura sottocutanea del Tendine di Achille

L'Assicurazione è estesa alle conseguenze dirette delle ernie in oggetto. Inoltre si conviene che :

- nel caso di ernia discale o addominale operata o operabile viene riconosciuto un Indennizzo fino ad un massimo del 5% della somma assicurata;

- nel caso di ernia addominale non operabile viene riconosciuto un Indennizzo fino ad un massimo del 10% della somma assicurata.

Nel caso insorga contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'Art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui un infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza provochi una rottura sottocutanea del Tendine di Achille la Società riconoscerà per tale lesione un indennizzo pari al 2% della somma assicurata per l'Invalidità Permanente ferme le altre eventuali conseguenze del Sinistro.

Art. 26) Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari

A parziale deroga dell'Art. 1900 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato.

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato attivamente.

Art. 27) Infortuni occorsi durante il servizio militare

Per le sole garanzie morte e Invalidità Permanente, l'Assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni.

E' considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l'assolvimento dell'obbligo di leva.

Art. 28) Rischio volo

Ferma restando l'esplicita esclusione dei voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, del Contraente o dell'Assicurato stesso, l'Assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di





10. **Non cumulabilità della presente garanzia con quella prestata con Polizza infortuni** - La presente copertura assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con garanzie di invalidità permanente prestate con polizze infortuni.
11. **Adeguamento del tasso I.P.M. in corso di validità del contratto** - La Società si riserva il diritto di adeguare periodicamente il Tasso in corso per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia, per tenere conto dell'aggravamento del rischio determinato dall'invecchiamento delle persone assicurate. Il nuovo Tasso per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia è comunicato dalla Società con un adeguato anticipo rispetto alla scadenza contrattuale annua. In questo caso, il Contraente può recedere dal contratto comunicando questa sua decisione con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della scadenza annua.
12. **Rinvio alle condizioni della Polizza infortuni** - Per quanto non regolato dal presente articolo, valgono - sempreché compatibili - le condizioni generali di Assicurazione della Polizza in oggetto.

2 - Franchigia relativa su Invalidità Permanente

E' stabilito che verrà applicata una franchigia assoluta del 3% se il grado di Invalidità Permanente accertato in caso di sinistro non sia superiore al 15% della totale pertanto:

- non si farà luogo a risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale;
- verrà applicata la franchigia del 3% se l'invalidità permanente sia di grado non superiore al 15% della totale;
- nel caso in cui l'invalidità permanente sia superiore al 15% della totale, la Società liquiderà l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. OK

3 - Franchigia relativa su Invalidità Permanente valida per gli infortuni avvenuti durante la pratica di sport

E' stabilito che verrà applicata una franchigia assoluta del 5% se il grado di Invalidità Permanente accertato in caso di sinistro non sia superiore al 15% della totale pertanto:

- non si farà luogo a risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale;
- verrà applicata la franchigia del 5% se l'invalidità permanente sia di grado non superiore al 15% della totale; OK
- nel caso in cui l'invalidità permanente sia superiore al 15% della totale, la Società liquiderà l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

4 - Clausola Intermediario

E' convenuto che la Spett.le IBK SRL sarà considerata come Intermediario del Contraente in tutti i rapporti inerenti a questo contratto. Ogni notizia data o spedita dagli Assicuratori al suddetto Intermediario dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso.

